



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 01 del 1/12/2020

**Ricorso dell'atleta CADORIN FRANCESCA per lo scioglimento del vincolo dalla Società VOLLEY LIMANA (Cod. Fipav 06.023.0051)**

**La Commissione Tesseramento composta da:**

<b>Sig. Pietro Bianzale</b>	<b>(Presidente)</b>
<b>Avv. Andrea Canzian</b>	<b>(Assistente)</b>
<b>Avv. Silvia Ruffato</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Avv. Diego Bucci</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Sig.ra Linda Fulciniti</b>	<b>(Segretaria)</b>

\*\*\*\*\*

**Letto il ricorso prodotto dall'Atleta CADORIN FRANCESCA, esaminata la documentazione allegata al medesimo,**

**PREMESSO CHE**

- Con lettera inviata tramite PEC del 13/10/2020, regolarmente ricevuta, l'Atleta Cadorin Francesca chiedeva, in via amichevole, alla Società Volley Limana il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società Volley Limana riscontrava negativamente tale richiesta con lettera inviata tramite PEC in data 19/10/2020.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 27/10/2020, l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, sulla base delle seguenti motivazioni: disinteresse societario – omessa convocazione; omessa visita medica; convenzione tra società con riferimento ai trasferimenti delle atlete; art. 35.1 RAT Fipav - deterioramento dei rapporti con l'atleta e violazione delle norme del rapporto sportivo.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 01 del 1/12/2020**

Chiedeva altresì, in via subordinata, di dichiarare lo scioglimento del vincolo con determinazione di indennizzo equo per causa non imputabile al sodalizio.

- La Società si costituiva in data 08/11/2020, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 35.2 RAT e, nel merito, contestando le motivazioni di cui al ricorso dell'Atleta; chiedeva pertanto, in via principale, il rigetto del ricorso dell'Atleta per mancanza dei presupposti di fatto richiesti per ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo.
- La Commissione, considerata la situazione sanitaria epidemiologica in corso, in conformità con le indicazioni ricevute, ha provveduto a convocare la presente udienza non in presenza ma in modalità "a distanza", tramite collegamento su piattaforma telematica fornita dal Comitato Regionale, previa verifica dell'identità dei convocati e della garanzia della riservatezza del procedimento, concedendo termine alle parti per depositare documenti nuovi a mezzo posta elettronica certificata entro il giorno 25/11/2020 e riservando ogni valutazione, anche circa l'ammissibilità degli stessi, alla presente udienza, in contraddittorio tra le parti.
- All'udienza del 26/11/2020 presenziavano, per l'Atleta, gli Avv.ti Maria Alessandra Termini e Francesco Termini; per il Sodalizio, il Presidente Signor Tiziano Sommacal, assistito dall'Avv.to Martino Sforza. Tutti i partecipanti, debitamente identificati, hanno fatto pervenire dichiarazione di riservatezza sottoscritta.
- All'esito di ampia ed approfondita discussione, la Commissione tratteneva in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare, si devono affrontare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ex art. 35.2 RAT, che è stata sollevata dalla Società convenuta e, parimenti, l'eccezione di inammissibilità dei



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 01 del 1/12/2020

documenti, prodotti dalla ricorrente con deposito del 25/11/2020, pure sollevata dal Sodalizio in sede d'udienza.

Partendo da quest'ultima questione, la Commissione ritiene che detti documenti siano pervenuti nei tempi assegnati ed in ogni caso, quanto al relativo contenuto, che gli stessi contengano mere dichiarazioni che l'Atleta avrebbe potuto svolgere nel contesto dell'udienza, qualora si fosse tenuta in presenza; per l'effetto, la Commissione ritiene ammissibili tali documenti e ne dispone l'acquisizione al fascicolo.

Passando, ora, all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, il Sodalizio afferma che l'Atleta non avrebbe avuto titolo per chiedere lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo, a motivo del fatto che, nella precedente stagione sportiva, la stessa avrebbe partecipato a più gare del campionato di serie C femminile in Veneto *"militando tra le file dello scrivente sodalizio"*.

Tale eccezione dev'essere respinta, in quanto la previsione normativa di cui all'art. 35 c. 2 RAT esclude la legittimazione a ricorrere alla procedura di scioglimento del vincolo per giusta causa *"per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali"*.

Non risulta invero dalla documentazione prodotta né, tantomeno, dagli accertamenti effettuati d'ufficio, che l'Atleta Francesca Cadarin abbia ricevuto convocazione e conseguentemente fatto parte di alcuna rappresentativa, ossia di una squadra che rappresenti la nazione, la regione o la provincia, svestendosi per i singoli eventi della maglia societaria, quale non è la Serie C del Sodalizio a cui appartiene l'Atleta.

\*\*\*

Quanto al merito del ricorso dell'Atleta, esso non risulta fondato e pertanto viene respinto, alla luce dei seguenti motivi.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 01 del 1/12/2020**

In relazione alla doglianza concernente l'omessa visita medica, la Società convenuta ha prodotto, quale doc. 4, certificato di idoneità sportiva agonistica valido sino al 13/09/2020, pertanto al tempo del rinnovo del tesseramento tale certificato medico era ancora valido.

In ogni caso, esula dalle competenze di questa Commissione ogni valutazione in ordine alla validità del tesseramento dell'Atleta.

In relazione, poi, alla doglianza riguardante la convenzione tra le società, avente ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito delle Atlete, si osserva trattarsi di accordo produttivo di effetti esclusivamente tra i soggetti che l'hanno stipulata e che, per quanto di competenza di questa Commissione, essa non ha rilevanza alcuna nel contesto della presente procedura, non costituendo motivo di richiesta di svincolo coattivo.

Con riferimento, ora, alla censura della ricorrente relativa all'omessa convocazione dell'Atleta ed al disinteresse societario nei suoi confronti, la Commissione, nel dare continuità al proprio orientamento in proposito, ritiene di discostarsi dalla tesi secondo cui la convocazione debba essere effettuata dal Sodalizio obbligatoriamente, ed esclusivamente, a mezzo raccomandata.

Difatti, in considerazione del carattere "dilettantistico" che rivestono i Sodalizi appartenenti alla sfera di competenza, si ritiene che sarebbe onere eccessivamente gravoso per gli stessi ricorrere, unicamente, a tale mezzo di convocazione, essendo per converso sufficiente dimostrare che la convocazione dell'Atleta sia avvenuta, sebbene in modo informale e secondo prassi adottate.

Orbene, al riguardo, la Società resistente ha provato, anche con dichiarazioni rese da dirigenti ed atlete del sodalizio medesimo (docc. 5-7; 8-10), non contestate dall'odierna ricorrente, che l'Atleta Cadorin prese parte alla "consueta" cena di fine stagione, tenutasi nel mese di luglio 2020, in cui venivano illustrati i piani per la nuova stagione sportiva.

In quella occasione, tuttavia, la stessa Atleta ha manifestato la propria volontà di non continuare a praticare lo sport della pallavolo. Ciò nonostante, il Sodalizio risulta avere mantenuto il proprio



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 01 del 1/12/2020**

interesse per l'Atleta, sia rinnovando il tesseramento, in modo da mantenerle il posto in squadra, sia con l'approccio diretto nel mese di agosto, incontrandola personalmente (e, quindi, convocandola), nella persona dell'Allenatore, Signor De Gasperini.

Risulta da quanto allegato dalla convenuta, e non contestato dall'Atleta, che invece sia sempre stata proprio quest'ultima a negare la volontà di continuare a giocare, quanto meno nelle file del Sodalizio oggi convenuto.

Peraltro, anche con riguardo alla doglianza dell'asserita mancata assistenza all'Atleta, in rapporto all'infortunio alla spalla della stessa, la ricorrente non contesta le dichiarazioni summenzionate, prodotte dal Sodalizio resistente, in cui dirigenti ed atlete affermano che la ricorrente Cadorin era stata sottoposta a cure fisioterapiche ed esercizi riabilitativi.

Da ultimo, con riguardo al deterioramento dei rapporti con l'Atleta, nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente, rimanendo le Sue delle mere deduzioni, non supportate da riscontri obiettivi.

Tantomeno si può ritenere che ciò sia ricavabile dall'affermazione del Sodalizio, svolta già in sede di contenzioso in risposta alla messa in mora inoltrata a mezzo difensore tecnico, *“di meglio argomentare (e non “valutare” come erroneamente riportato dalla ricorrente – NDR) in ogni opportuna sede”*, che in alcun modo può considerarsi minaccia velata, come ritenuto dalla ricorrente a pag. 9 del proprio ricorso. L'Atleta da molti anni ha militato tra le fila del sodalizio e non ha dato prova di alcun screzio passato e/o presente.

Non si riscontra, infine, alcuna violazione delle ulteriori norme, invero semplicemente elencate dalla parte ricorrente ma senza alcuna specificazione dei motivi di contrasto, e in ogni caso non valutabili in questa sede.

Alla luce di tutto quanto sin qui osservato e rilevato, questa Commissione ritiene non sussistano i presupposti per potere riconoscere, nelle doglianze sollevate dall'Atleta, alcun motivo di giusta causa per lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 01 del 1/12/2020**

\*\*\* \*\*

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dispone di trattenere la tassa versata da parte ricorrente e la restituzione di quella tassa versata dal Sodalizio.

Affissione all'Albo il 1/12/2020

f.to la Segretaria  
Linda Fulciniti

f.to il Presidente  
Pietro Bianzale

-